

Pubblicato il 03/05/2022

N. 05511/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04532/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4532 del 2014, proposto da

-OMISSIS--, in proprio nonché in qualità di erede ed avente causa del defunto -OMISSIS--, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanna Passiatore, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni n. 15, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico *ex lege* presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del decreto nr. -OMISSIS-, Posizione atti-OMISSIS- notificato all'odierna ricorrente in data 14.01.2014, con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza – Direzione Generale per le Risorse Umane - Servizio di Trattamento e Previdenza - Divisione III testualmente decretava: *“Vista l’istanza che la Signora-OMISSIS-, nata a Roma il -OMISSIS-, figlia del Sig. -OMISSIS--, Ispettore Superiore della P. di S. ha presentato in data 5.03. 2009 diretta ad ottenere: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità Exitus per-OMISSIS- che in data 28.01.2009 ha causato il decesso del succitato; L’equo indennizzo per l’infermità Exitus per -OMISSIS- del -OMISSIS- che in data 28.01.2009 ha causato il decesso del succitato; Visto il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio-OMISSIS- il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente accolte; Conformemente al suddetto parere si ritiene l’infermità letale NO dipendente da causa di servizio. Per i motivi sopra esposti, è respinta l’istanza di: riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo.”*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Rita Tricarico nell'udienza smaltimento da remoto del giorno 25 marzo 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è figlia del Sig. -OMISSIS-, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, alle dipendenze della suddetta Amministrazione dal 30.09.1973 sino al 28.01.2009, data del suo decesso.

1.1. Illustra in ricorso le mansioni svolte dal proprio genitore nel corso dell'attività di servizio dal medesimo prestata, in ultimo presso il Commissariato-OMISSIS- dove in data 28.01.2009, mentre svolgeva il proprio turno di servizio, è stato improvvisamente colto da malore e, soccorso dal personale -OMISSIS-, è stato trasportato presso l'Ospedale -OMISSIS-, con diagnosi di-OMISSIS-, ove è-OMISSIS-.

1.2. Dall'esame autoptico (referto -OMISSIS- del 24.02.2009) è emerso: *“-OMISSIS-, interessante i rami di entrambe le-OMISSIS-con aree di infarto miocardico acuto della parete posteriore del -OMISSIS-. -OMISSIS--OMISSIS-. -OMISSIS-. -OMISSIS-”*.

1.3. Quindi la odierna ricorrente in data 5.03.2009 ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia come sopra riscontrata e di conseguente concessione dell'equo indennizzo.

1.4. Con decreto nr. -OMISSIS-, Posizione atti n. 333-H11607/B, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Direzione Generale per le Risorse Umane, Servizio di Trattamento e Previdenza, Divisione III ha respinto la suindicata istanza.

2. La Signora-OMISSIS- lo ha impugnato in proprio, nonché in qualità di erede ed avente causa del defunto Sig. -OMISSIS-.

3. Queste le doglianze dedotte:

Eccesso di potere - Illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato -. Violazione di legge. Eccesso di potere sotto il profilo di insufficiente e comunque contraddittoria motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.

Il provvedimento impugnato richiama *in toto* la relazione resa dal Comitato di Verifica per le Cause di servizio, posizione -OMISSIS-, laddove si esclude la dipendenza da causa di servizio della patologia che ha condotto al decesso del Sig. -OMISSIS-, sulla base di assunti che non sarebbero comprovati.

3.1. Nel provvedimento mancherebbe una adeguata motivazione né risulterebbe essere congruamente motivato lo stesso parere circa l'assenza del nesso causale tra l'infermità- *exitus* morte e l'attività di servizio prestata dal Sig.-OMISSIS-, non ravvisandosi alcun richiamo all'intenso stato di servizio che avrebbe interessato la sua carriera.

3.2. Si cita in ricorso la giurisprudenza che, ai fini del riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, attribuisce rilevanza anche al valore di concausa da potersi attribuire all'attività lavorativa.

3.3. Si richiama la relazione medica di parte redatta dal -OMISSIS-in data 3.3.2014, con cui si afferma: *"In base alla certificazione rilevata è di palmare evidenza che le conclusioni alle quali sono giunte il Comitato il Comitato di Verifica appaiono risibili e assolutamente prive di motivazioni scientifiche e giuridiche.*

L'Ispettore Capo-OMISSIS- ha svolto per oltre 30 anni attività lavorative all'interno del commissariato connotate da stress e da condizioni ambientali ad altissimo rischio tali da provocare, in via concausale determinante ed efficiente, le patologie -OMISSIS- che nel tempo lo hanno portato alla morte."

3.4. Si rileva poi in ricorso che la Commissione -OMISSIS-, con verbale modello -OMISSIS- del 15.03.2010, ha ascritto alla Tabella A Categoria 1 l'evento morte, previo riconoscimento di eziopatogenesi multifattoriale.

3.5. Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento del provvedimento gravato, *"anche previa disposizione di consulenza medico-legale"* sulla documentazione versata in atti concernente il padre della ricorrente.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, il quale ha successivamente depositato documentazione, comprensiva anche di una relazione sui fatti di causa.

4.1. All'udienza di smaltimento dell'arretrato calendarizzata per il 25.03.2022, svoltasi in modalità da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Preliminarmente deve evidenziarsi che la Signora -OMISSIS-- impugna il decreto, i cui estremi sono riportati in epigrafe, di mancato riconoscimento della dipendenza della patologia sofferta dal proprio genitore che l'ha condotto alla morte e conseguentemente di equo indennizzo, in proprio e *jure hereditatis*.

5.1. Rispetto alla posizione di erede sussiste la giurisdizione del Giudice adito, atteso che la controversia attiene al rapporto di lavoro non privatizzato alle dipendenze di un'Amministrazione pubblica intrattenuto dal *de cuius*, per la quale, secondo quanto stabilito dall'art. 63, comma 4, del d.lgs n. 165/2001, permane la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

5.2. Qualunque pretesa invece avanzata dalla ricorrente *jure proprio* è inammissibile, esulando dall'ambito di cognizione in via esclusiva appena visto e riguardando posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, perciò non rientrando neppure nella giurisdizione di legittimità. Al riguardo la giurisdizione appartiene quindi al Giudice ordinario.

6. Fatta questa premessa, nel merito il ricorso è infondato.

7. In primo luogo occorre rilevare che il Comitato di verifica delle cause di servizio, il quale ha una composizione complessa, essendo costituito non solo da medici, ma anche da soggetti con professionalità amministrative e giuridiche, *"accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione"* (art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001).

7.1. Il provvedimento finale, che riconosce l'infermità o la lesione come dipendente o meno da causa di servizio, è adottato dall'Amministrazione competente *"su conforme parere del Comitato"* (art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001). In tal caso, *"l'Amministrazione adotta il provvedimento (...) motivandolo conformemente al parere del Comitato"* (art. 14 del d.P.R.n. 461 del 2001).

Qualora, l'Amministrazione, *"per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato"*.

Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, infatti, il parere del CVCS, non solo è obbligatorio, ma è altresì vincolante e insurrogabile, posto che l'Amministrazione ha il dovere di

adottare il provvedimento in conformità al giudizio di questo organo (*ex multis*, Tar Campania, Salerno, n. 1735 del 2019; Tar Lazio, Roma, n. 10702 del 2019; Tar Calabria, Catanzaro, n. 778 del 2015).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del d.P.R. n. 461 del 2001, quindi, il parere del CVCS si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare *per relationem* e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere (*ex multis*, Tar Lazio, Roma, n. 11462 e n. 10675 del 2019; Tar Campania, Salerno, n. 635 del 2015).

7.2. Conseguenza della particolare efficacia del parere - obbligatorio - espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa (Cons. St., VI, 29 gennaio 2010, n. 378).

7.4. A quanto precede va, peraltro, aggiunto che l'esistenza di precedenti pareri tecnici di segno opposto non si presta – in alcun modo - a comportare l'insorgere, in capo all'Amministrazione, di uno specifico obbligo motivazionale sul punto.

In particolare, il compito affidato alla Commissione medica è di natura diversa, essendo detto organo chiamato ad eseguire *“la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio”*, mentre in ordine alla riconducibilità o meno a causa di servizio di una patologia deve esprimersi unicamente il Comitato di verifica delle cause di servizio.

7.5. Dalle premesse fatte si traggono le seguenti conseguenze:

- a) stante la funzione, come sopra rappresentata, riconosciuta al Comitato *de quo* ed il valore attribuito al suo parere, non può inficiare quest'ultimo l'eventuale dedotto contrasto rispetto a quanto affermato dalla Commissione medica, deputata a svolgere un compito del tutto differente;
- b) dato il carattere vincolante del parere espresso dal CVCS, l'Amministrazione deve adeguarsi – per cui la perfetta conformità del provvedimento da questa adottato rispetto al predetto parere certamente non può rappresentare un profilo di illegittimità, essendo anzi richiesta una specifica motivazione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione intenda discostarsene;
- c) il richiamo puntuale del parere conforme, contenuto nel provvedimento che decide sulla causa di servizio, integra idonea motivazione.

8. La ricorrente contesta anche il contenuto del parere espresso da detto organo in relazione alla patologia sofferta dal proprio genitore, che l'ha condotto alla morte, asserendo che esso sia privo di idonea istruttoria e di motivazione sotto due profili: i) la motivazione sarebbe meramente apparente e non specificatamente rapportata alle malattie lamentate ed ai connessi servizi espletati; ii) sotto un piano più squisitamente medico-legale, mancherebbe una valutazione attenta dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e dei fatti in essa inquadrabili, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero invece determinanti o, quanto meno, agirebbero da concausa per l'insorgere della malattia.

8.1. Bisogna preliminarmente ricordare che il CVCS perviene alle proprie conclusioni in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il dipendente, assumendo a base cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il relativo parere è espressione di discrezionalità tecnica.

8.2. Di conseguenza, per costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Amministrazione che recepiscono il parere del CVCS sulla dipendenza di un'infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. Stato, n. 7761 e n. 6778 del 2019, n. 5822 del 2018; n. 1454 del 2014; Tar Torino, 286 del 2016; Tar Puglia, Lecce, n. 935 del 2018 e n. 340 del 2016; Tar Abruzzo, Pescara, n. 11 del 2016, Tar Lazio, Roma, n. 242 del 2016). Il Giudice amministrativo, pertanto, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa, neanche in caso di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte.

Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal CVCS, unico organo competente, come si è visto, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una infermità da causa di servizio.

8.3. Orbene, nel caso di specie il parere reso dal Comitato non risulta affetto da nessuno dei succitati vizi, essendo al contrario sorretto da una esauriente, sebbene sintetica, indicazione delle ragioni per le quali l'infermità sofferta dal genitore della ricorrente, oggetto di esame in questo giudizio, non poteva ritenersi strettamente riconducibile all'attività lavorativa dal medesimo svolta ma risaliva a fattori diversi e/o a predisposizione costituzionale.

8.4. Questa la motivazione addotta dal CVCS nel parere espresso rispetto all'infermità da cui è affetto il ricorrente, al quale fa rinvio espresso e che allega il provvedimento di diniego, ed alla sua ascrivibilità a causa di servizio: *“l'infermità: 'Exitus per-OMISSIS-' NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di necrosi di una zona circoscritta o estesa di tessuto miocardico causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico o da fenomeni funzionali stenosanti (spasmi), favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull'insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorevoli, nell'insorgenza o nella successiva evoluzione dell'infermità.*

Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

8.5. Il parere risulta corretto quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo utilizzato.

8.6. Né può ravvisarsi in esso, per quanto detto, un difetto di istruttoria o di motivazione.

Dal parere del CVCS emergono dei fattori alternativi che ben hanno potuto costituire una causa efficiente (autonoma rispetto al servizio prestato) della infermità contratta, i quali non risultano adeguatamente confutati dalle affermazioni della ricorrente.

8.7. Per quanto rileva in questa sede di legittimità, le contestazioni di parte ricorrente non valgono, infatti, a rendere inattendibile il giudizio tecnico negativo del Comitato, essendo stato dato conto di un quadro anamnestico in base al quale poteva ragionevolmente collegarsi l'insorgenza delle infermità per le quali non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio a fattori genetici o più spesso alle abitudini di vita del soggetto, piuttosto che alle attività operative svolte da un appartenente alla Polizia di Stato, che nella specie non si caratterizzano in modo peculiare, come si rinviene dalla stessa disamina offerta in ricorso.

9. In ragione dei rilievi sopra esposti, risulta, peraltro, impossibile aderire alla richiesta di “consulenza tecnica d'ufficio”, tenuto conto che il Giudice amministrativo non può comunque sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni da quest'ultima effettuate tramite il Comitato di verifica (cfr. Cons. St., IV, n. 31 del 2013), sicché il ricorso a strumenti di tale genere può ritenersi giustificato solo per verificare specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio e che un'ulteriore perizia sia in grado di chiarire efficacemente, nonostante il tempo trascorso, ma le esposte condizioni, nella specie, non risultano riscontrabili (cfr. in termini Tar Campania, Napoli, VI, n. 4626/2016).

10. Ne deriva la legittimità tanto del parere del Comitato di Verifica, quanto del provvedimento ministeriale di rigetto, la cui motivazione sostanziale è costituita dalle valutazioni effettuate dal Comitato (in senso conforme Tar Puglia, Bari, II, 1 marzo 2013, n. 327; Tar Puglia, Lecce, II, 7 marzo 2012/2012, n. 426/2012 e n. 1635/2012, Tar Campania, Napoli, VII, nn. 4529 e n. 4532 del 2012, Tar Sicilia, Catania, III, n. 1226 del 2012, Tar Friuli Venezia Giulia, n. 517 del 2014).

10.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con riferimento all'impugnativa proposta *jure hereditatis*.

11. Atteso l'oggetto del contendere, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando:
- in parte dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, ed in parte respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 25 marzo 2022 con l'intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

L'ESTENSORE

Rita Tricarico

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.